

CONSIGLIO REGIONALE EMILIA
Consiglio n. 184/A III^a Legislatura

"AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1982"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 7/12/1981.

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982"

- ART. 1 -

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1982, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, approvato con Legge regionale 23 giugno 1981 n.33, sino a quando non sia approvato con legge il Bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del Bilancio regionale per il 1981, nei limiti di cui al 1° comma del presente articolo, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.50 della Legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni.-

REGIONE PUGLIA

D.D.L.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

- ! -

R E L A Z I O N E

^ ^ ^
^ ^ ^

Il Consiglio regionale ha approvato, com'è noto, un'apposita delibera con la quale ha disciplinato le consultazioni con gli Enti Locali e con le forze sociali nel processo di formazione del Piano regionale di sviluppo.

Con la stessa delibera del 21 ottobre scorso, il Consiglio ha valutato come un utile quadro di riferimento per le consultazioni il documento predisposto dall'Assessorato alla Programmazione ed approvato dalla Giunta in ordine alle scelte strategiche ed alle politiche settoriali del Piano regionale di sviluppo .

Al termine delle consultazioni verrà predisposta la proposta di Piano regionale nei termini fissati dall'art.1 della L.R. 44/79 e la stessa sarà sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio.

Gli indirizzi di politica economica contenuti nel Piano debbono ovviamente costituire la base per l'articolazione del Bilancio pluriennale '82/'85.

Con riferimento al disposto dell'art.11 del D.P.R. n.616 ed alle indicazioni operative contenute nell'art. 34 della legge 468, il Piano regionale di sviluppo ed il Bilancio pluriennale della Regione debbono essere rac

cordati con gli obiettivi della programmazione nazionale quali emergono dal piano a medio termine approvato dal CIPE e più specificamente dalla legge finanziaria dello Stato e dallo stesso Bilancio pluriennale dello Stato centrale. E' appena il caso di rilevare che non si tratta di procedere ad un mero adempimento di carattere formale, con la letterale applicazione della normativa richiamata, ma occorre, invece, cogliere e rendere attuali i contenuti sostanziali della stessa.

Il superamento della pesante e difficile crisi che l'intera economia attraversa con aspetti di particolare gravità nelle aree più fragili del Mezzogiorno non si può certamente perseguire se gli obiettivi della politica nazionale non si pongono come criteri di orientamento per tutti i livelli di decisione.

I piani regionali di sviluppo debbono specificare, pertanto, le strategie differenziate attraverso le quali realizzata la programmazione nazionale al fine soprattutto di rispondere alle esigenze e di cogliere le suscettività di sviluppo delle diverse realtà territoriali.

A livello centrale e locale i documenti programma-

tici possono assicurare il necessario grado di realismo solo se vengono opportunamente tradotti in termini contabili e finanziari.

Richiamate le interconnessioni e le interdipendenze delle politiche da definire da parte dei maggiori centri di decisione è di tutta evidenza che, allo stato, mancano gli elementi utili per una corretta predisposizione del Bilancio pluriennale '82/'85 e quindi di quello di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

I tagli ritenuti necessari alla spesa pubblica ed i limiti posti al volume complessivo del disavanzo che è considerato uno dei principali fattori del processo inflazionistico, influenzano sensibilmente le decisioni da assumere.

Il problema non è dato solo dalla riduzione di alcune voci di spesa ma dalla qualificazione da assicurare a tutte le postazioni contabili, perchè si evitino gli sprechi da ritenere inconcepibili ed inammissibili nell'attuale momento, e si pongano soprattutto le condizioni per rendere efficaci ed efficienti le diverse politiche di intervento.

In armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, il Piano regionale, in corso di definizione, deve avviare decisamente la auspicata svolta anche all'interno del sistema delle autonomie. Tale operazione comporterà processi di innovazione da realizzare attraverso l'adeguata modificazione del quadro normativo esistente nelle parti in cui lo stesso non si presenta compatibile con le strategie che si intendono perseguire.

I tempi tecnici connessi al migliore espletamento delle operazioni appena accennate innanzi e le decisioni ancora in corso di definizione a livello nazionale in sede di esame e di approvazione della legge finanziaria, rendono inevitabile il ricorso all'esercizio provvisorio.

E' evidente, altresì, che proprio per la mancanza dei richiamati elementi di conoscenza, l'esercizio provvisorio può essere effettuato solo sulla base del Bilancio di previsione relativo all'anno 1981, approvato con L.R. 23 giugno 1981, n.33, ai sensi del 4° e 5° comma della L.R. 17/77 "Norme sulla contabilità regionale".

Pertanto in omaggio alla profonda innovazione introdotta dalla 335/76 non ci troviamo, per usare una semplice

espressione, di fronte ad un quadro sintetico delle entrate e delle spese della Regione in un determinato periodo di tempo.

Nè ci si può limitare ad apprendere il modo in cui sono ripartiti i tributi ed i criteri di spesa dei mezzi finanziari a disposizione, poichè la nuova struttura del bilancio 1982 - 1985, che verrà predisposto, non dovrà rispondere unicamente alla esigenza di controlli amministrativo-contabili ma anche e soprattutto alle necessità di carattere economico ed informativo adeguati ad una efficiente gestione dell'attività della spesa.

E' necessario, pertanto, non per una esigenza di carattere teorico, ma in ossequio ad una precisa disposizione normativa, valutare che tale documento tenga conto che mentre il bilancio poliennale riguarda la definizione quantitativa degli strumenti da adottare, il bilancio annuale riporta alla realtà immediata dell'impiego annuale secondo precisi stanziamenti.

Ciò comporta che il bilancio 1982 venga impostato e definito sulla base delle tre condizioni seguenti:

- 1) completamento della verifica dello stato di attuazione delle linee di progetto e delle azioni dichiarate nella relazione programmatica '79/'81;
- 2) messa a punto degli obiettivi e delle azioni con riferimento alla piattaforma programmatica della 3^a legisla
tura ~~che~~ si ricollega al piano regionale di sviluppo in corso di approvazione;
- 3) disponibilità di un quadro di certezza per quanto attiene le scelte definitive riguardanti il piano a medio termine nazionale, la legge finanziaria 1982, ai sensi della 468/78, il regime transitorio della finanza re
gionale, e la nuova legislazione dell'intervento straor
dinario.

Per queste considerazioni, di cui vanno appieno valu
tati i termini e la portata sotto il profilo operativo, oltre che politico, si presenta inevitabile il ricorso all'e
sercizio provvisorio secondo le prescrizioni delle norme che disciplinano la contabilità regionale.

In tal modo il ricorso all'esercizio provvisorio non viene a pregiudicare le politiche di intervento che si andranno ad articolare sulla base degli accordi programmatici

in quanto, come si è detto, prende in considerazione le voci di spesa poste dal quadro normativo esistente, riferite al Bilancio 1981.-



CONSIGLIO REGIONALE
I C. Commissione Consiliare permanente il 9.12.81